

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1696

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro
a favore dei partiti e dei movimenti politici

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 49 della Costituzione riconosce il ruolo che i partiti svolgono nell'ordinamento costituzionale italiano, contribuendo a determinare la politica nazionale. Tale riconoscimento, però, a nostro giudizio deve tenere sempre conto del fatto che il partito è e rimane una forma di libera associazione tra i cittadini al pari delle associazioni previste dall'articolo 18 della Costituzione che sancisce il diritto di associarsi liberamente per fini non vietati.

Con la legge sul finanziamento pubblico dei partiti del 2 maggio 1974, n. 195, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, si è finito per assegnare ai partiti, e solo a quelli presenti in Parlamento, il ruolo di unici gestori del processo di formazione della volontà politica, configurandoli di fatto come enti monopolistici. Si è quindi mortificata la libera concorrenza delle idee e dell'azione politica che costituisce il fondamento di un vero Stato liberale.

Una previsione ed una garanzia giuridica contenuta dalla Costituzione si sono trasformate in una statizzazione dei partiti che ha provocato quei danni di cui continuiamo a pagare gli effetti negativi. I partiti si sono compenetrati a tal punto nello Stato che si è perso l'obiettivo del bene comune nella gestione della cosa pubblica ed è prevalso l'interesse di parte, delle corporazioni partitiche che hanno gestito lo Stato ed in tal modo il partito politico si è distaccato nettamente dalla sua originaria natura di associazione costituita liberamente da cittadini per il fine di concorrere con metodo democratico ai processi decisionali nel nostro Paese.

La previsione contenuta nella legge n. 195 del 1974 di contribuzione pubblica per l'attività ordinaria dei partiti presenti in Parlamento, non legata quindi al rimborso elet-

torale (l'unica forma di contributo giustificato da un adempimento necessario inserito nel procedimento parlamentare), ha di fatto ingessato per lungo tempo il nostro panorama politico impedendo a nuove formazioni politiche di emergere. Possiamo pertanto, senza alcun dubbio, affermare che la legge sul finanziamento pubblico dei partiti non solo non ha attuato l'articolo 49 della Costituzione ma addirittura lo ha violato, discriminando i cittadini che vogliono associarsi in nuovi partiti rispetto a quelli organizzati nelle preesistenti strutture partitiche, e penalizzando quegli aneliti di democrazia partecipativa che nascevano spontaneamente dalla società civile.

Peraltro, la legge del 1974 non ha ridotto il «tasso di corruttibilità» dei partiti; anzi, in presenza di un cospicuo contributo statale è insorta in molti partiti la tentazione di un'ulteriore espansione delle spese per gareggiare e competere più efficacemente con gli altri. È rimasta così solo un'illusione moralistica quella che i partiti avessero sostituito i finanziamenti pubblici a quelli illeciti. Al contrario la pubblicità del finanziamento ai partiti è stata, come già sottolineato, lo strumento per attingere maggiormente, e per organizzare più efficacemente il sistema di raccolta dei finanziamenti occulti.

Il referendum del 1993 che ha abrogato il finanziamento pubblico ordinario dei partiti politici è stato un atto necessario ed inevitabile non solo per moralizzare la vita pubblica del nostro Paese pesantemente scossa da vicende giudiziarie, ma per ridare ai partiti quel ruolo puramente politico assegnatogli dalla Costituzione.

È rimasta però aperta la questione relativa all'approvvigionamento finanziario dei partiti e dei movimenti politici necessario per la diffusione delle loro idee, azioni e posizioni politiche al di fuori del momento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elettorale, che contribuisce così al formarsi del pluralismo dialettico e del confronto democratico necessario al processo di formazione della volontà politica nel Paese.

Per far ciò si è ritenuto più giusto seguire la strada della privatizzazione del finanziamento ai partiti, agevolandola con la previsione della deducibilità dalle imposte dei contributi versati alle associazioni politiche. La strada più confacente per una forza politica che non deve fare i conti con un passato fatto di sovvenzioni pubbliche. Si

tratta della stessa linea seguita dal Governo guidato dall'onorevole Berlusconi, improntata sempre ad un'azione di stimolo e promozione in tutti i settori, evitando l'impegno diretto dello Stato al quale si riaffida il compito di organo regolatore proprio di uno Stato moderno ed efficiente. Con questo disegno di legge si vuole anche nel campo delle idee sollecitare un processo di libera concorrenza che riporti nel nostro Paese una reale democrazia partecipativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici rappresentati nel Parlamento o nei Consigli regionali, fino a lire 20 milioni o, in caso di ammontare superiore a tale cifra, fino ad un importo pari al dieci per cento del reddito imponibile».

Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I candidati alle elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche nazionali e dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo possono dedurre dal reddito imponibile le spese elettorali sostenute e comunque rimaste a proprio carico, nei limiti dei massimali di spesa consentiti dalle norme in materia di spese elettorali applicabili alle rispettive elezioni».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 89-bis. - *Deduzioni.* - 1. I soggetti tenuti alla dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, purchè

non abbiano una partecipazione pubblica superiore al 25 per cento del capitale sociale, possono dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore di movimenti e di partiti politici, rappresentati nel Parlamento o nei Consigli regionali, fino a lire 100 milioni o, in caso di ammontare superiore a tale cifra, fino ad un importo pari al 5 per cento del loro utile lordo».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1995, in lire 70 miliardi per il 1996 e in lire 70 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

